

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **163/1987** (ECLI:IT:COST:1987:163)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **26/03/1987**; Decisione del **06/05/1987**

Deposito del **13/05/1987**; Pubblicazione in G. U. **20/05/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4249**

Atti decisi:

N. 163

ORDINANZA 6-13 MAGGIO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1986 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Gatti Osvaldo, iscritta al n. 661 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza emessa il 20 maggio 1986 (Reg. ord. 661/86) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), nella parte in cui equipara ai fini penali le armi da fuoco a quelle ad aria compressa, sia lunghe sia corte, sotto il profilo che questa identità di trattamento sarebbe ingiustificata, tenuto conto delle diversità tecniche dei due tipi di armi e della loro diversa capacità offensiva;

Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta di motivazione sulla rilevanza della prospettata questione: la stessa, infatti, non fa alcun cenno alla concreta fattispecie oggetto del giudizio principale, non indicando né il reato contestato all'imputato né i fatti a lui addebitati;

che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la predetta questione (peraltro identica ad altra già dichiarata infondata con la sentenza n. 132 del 1986 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 306 del 1986) deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Sondrio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.